



# COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Prot nr 10146 del 28/09/2015

## DETERMINAZIONE NR.44 DEL 28/09/2016

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con Determina Sindacale nr 9 del 31.3.2016

**OGGETTO : COSTITUZIONE FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE  
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2016**

**PREMESSO** che, il CCNL del 22/01/2004 artt. 31 e 32 , prevede che gli Enti provvedono annualmente alla quantificazione delle risorse decentrate stabili e variabili da destinare all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e in particolare l'art. 107 ai fini della competenza, l'art. 151 - comma 4 e l'art. 183 comma 9;

**EVIDENZIATO** che le risorse decentrate sono distinte in due categorie, la prima relativa alle fonti di finanziamento già previste dai vigenti C.C.N.L. che hanno carattere di certezza, stabilità e continuità , denominate " Risorse Decentrate Stabili" la seconda relativa a risorse aventi caratteristica di eventualità e variabilità denominate " Risorse Decentrate Variabili;

**ACCERTATO** che le risorse stabili sono quelle derivanti dall'applicazione dell'art 15 comma 1 lett. a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-l e comma 5, dall'art 14 comma 4 del CCNL del 01/04/1999 e dall'art 4 commi 1 e 2 del CCNL del 05/10/2001

**ACCERTATO** inoltre che le Risorse Decentrate variabili sono invece correlate all'applicazione delle seguenti discipline contrattuali CCNL dell'01/04/1999 art 15 comma 1 lett d-e-k-m-n- commi 2,4 e 5 CCNL del 05/10/01 art 4 comma 3 e 4 CCNL del 14/09/2000 art 54;

**VISTO** L'art 32 del CCNL del 02/01/2004 secondo il quale le risorse decentrate sono incrementate dall'anno 2003 dello 0,62% del monte salario riferito all'anno 2001. Gli Enti possono inoltre incrementare le risorse decentrate di un ulteriore 0,50% del predetto monte salario e a condizione che la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;

**EVIDENZIATO** che la dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 22/1/2004 cita " tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane affidate alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante

adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del D. lgs. n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali”;

**VISTO** l'art 9 comma 2/Bis del D.L 78/2000 convertito in legge nr 122/2010 c.d. Manovra estiva) secondo il quale “ A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

**VISTO** altresì il DPR de 4 settembre 2013 nr 124 , il quale all'art 1 modifica l'art 9 comma 2/bis del D.L. 78/2010, giacché l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, fino al 31/12/2014;

**VISTO** l'art 1 comma 456 della legge di stabilità 2014, che testualmente recita” a decorrere dal primo gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;

**VISTO** il comma 236 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), dispone, a decorrere dal 2016, che: “Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento fondamentale e complessivo della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del “personale assumibile” ai sensi della normativa vigente;

Considerato che nell'anno 2016 la consistenza numerica del personale risulta inferiore rispetto a quella del 2015 pertanto si deve procedere ad una riduzione delle risorse e precisamente:

**ANNO 2015:**

personale a tempo indeterminato in servizio al  
personale a tempo indeterminato in servizio al

01.01.2015 = n. 52 unità  
31.12.2015 = n. 51 unità  
media dipendenti = n. 51,50

**ANNO 2016:**

personale a tempo indeterminato in servizio al  
personale a tempo indeterminato in servizio al

01.01.2016 = n. 51 unità  
31.12.2016 = n. 46 unità  
media dipendenti = n. 48

Riduzione percentuale media da applicare: **5,83%**

**RITENUTO** pertanto di dovere provvedere alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2016, formato dalla parte stabile su cui viene applicata la decurtazione percentuale e dalla parte variabile , tenendo presente che dovranno transitare sul fondo le risorse variabile che le disposizioni di legge destinano al personale ( art 15 comma 1 lett. K CCNL 1/4/1999 ed art . 13 legge regionale 17/90).-

**RICHIAMATA** la Determinazione Sindacale nr 9 del 31.3.2016, con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Economico - finanziario;

**VISTO** l'art 1, comma 557 della l. 296/2006 in materia di contenimento della spesa di personale nonché l'art 76 comma 5 e 6 D.L 112/2008 che impone agli EE.LL soggetti al patto di stabilità la riduzione dell'incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti , con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa;

**VISTO** l'art 33, comma 5 del Contratto Collettivo di lavoro del 21/01/2004 per cui le quote di indennità di cui alle lettere b) del comma 4 , prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art 31 , comma 2 ) a seguito della cessazione dal servizio , per qualsiasi causa , del personale interessato , per le misure non riutilizzate di conseguenza di nuove assunzioni su corrispondenti posti ; e l'art 34 , comma 4, del medesimo contratto per cui gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale , sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza della cessazioni e delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali;

**PRESO ATTO** della deliberazione della Corte dei Conti nr. 415/2013/PAR sezione di controllo per la regione Sicilia, riguardo l'applicazione dell'art 16 della legge regionale 41 del 1996;

**RITENUTO** necessario procedere quindi alla costituzione del fondo per l'anno 2016 ex art. 15 CCNL 01.04.1999 come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, indicante la quantificazione delle risorse di parte stabile e variabile, da destinare alla contrattazione decentrata integrativa;

**CONSIDERATO** che la quantificazione delle risorse decentrate stabili e variabili, per l'anno 2016, è propedeutico all'avvio della contrattazione decentrata;

**CONSIDERATO** inoltre, che la quantificazione del fondo di cui sopra deve essere sottoposta al controllo dell'organo di Revisione economico finanziario;

**CONSIDERATO**, ancora, che le modalità di utilizzo delle stesse risorse, nel rispetto della disciplina dei CC.CC.NN.LL di categoria, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa;

**PRESO ATTO** della deliberazione della corte dei conti sezione nr 378/2013/PAR emessa dalla sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti;

**RITENUTO** necessario procedere quindi all'approvazione della consistenza del suddetto Fondo 2016 nonché allo stanziamento ed accantonamento delle risorse stesse da ripartire secondo le modalità di cui all'art. 17 del CCNL 1/4/1999 e degli articoli 33-34-35-36 e 37 del CCNL 22/1/2004;

## D E T E R M I N A

1. **DI QUANTIFICARE** per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi degli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del personale degli Enti Locali sottoscritto in data 22.1.2004, dell'art. 4 del CCNL del 09/05/2006 e dell'art. 8 del CCNL 11/04/2008 e s.m.i., il Fondo risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2016, come da prospetto che segue.

2. **DARE ATTO** che il Fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, **PARTE STABILE**, per l'anno 2016 viene determinato secondo il prospetto che segue:

**Tabella A**

### FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2016

ART.	CCNL	RIFERIMENTO	DEC.	RISORSE
ART.15 c. 1 lett.a	01/04/1999 9	Ammontare fondi Art.31 comma 2 lett.b), c), d) ed e) CCNL 6.7.95 e s.m.i. previsti per l'anno 1998, escluso straordinario integrato art CCNL 16/07/1996, detratti gli oneri di riqualificazione area della vigilanza ed oneri del personale trasferito allo stato dall'1/1/2000		€ . 68.391,18
Decurtazioni		Risorse destinate nell'anno 1999 al finanziamento del salario accessorio personale A.T.A.		€ . - 8.005,42
ART. 15 c. 1 lett.b	01/04/1999 9	Risorse aggiuntive 1998 limite massimo 1,15% M. S.'97 -		€ . 0,00
ART. 15 c. 1 lett.c	01/04/1999 9	Economie di gestione 1998 limite max 0,80%-		€ . 0,00
ART. 15 c. 1 lett.f	01/04/1999 9	Risparmi derivanti da applicazione art.21 per trattamenti difformi		€ . 0,00
ART. 15 c. 1 lett.g	01/04/1999 9	Risorse destinate al pagamento LED anno 1998.		€ .14.543,00
ART. 15 c. 1 lett.h	01/04/1999 9	Risorse destinate alle indennità L. 1.500.000 euro 774,69) per l'8^ Q.F.		€ . 0,00
ART. 15 c. 1 lett.j	01/04/1999 9	Incremento 0,52% Monte Salari 1997 (€924.860,00)		€ . 4.809,00
ART. 15 c. 1 lett.l	01/04/1999 9	Trattamento accessorio personale trasferito ad Enti comparto per delega funzioni o decentramento		€ . 0,00
ART. 15 c. 5 e art 31 c.2	01/04/1999 9	Risorse aggiuntive limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche e dalla reale copertura dei posti a tempo indeterminato		€ . 0,00
ART. 4 c. 1	5/10/2001	Incremento 1,1% monte salari 1999 (escluso il personale a tempo determinato ed il Segretario Comunale)		€ . 13.389,30

ART. 4 c. 2	5/10/2001	Risorse RIA e assegni ad personam personale cessato a far data dall'01/01/2000		€. 2.597,00
ART. 32 c. 1	22/1/2004	Incremento 0.62% monte salari 2001, esclusa dirigenza (escluso i salari personale a tempo determinato e Segretario Comunale)		€. 7.546,00
Art 2		Ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa , le parti verificano l'eventualità dell'integrazione , a decorrere dal 1 aprile , sino all'importo massimo corrispondente all'1,2 su base annua , dal monte salari dell'anno 1997, escluso la quota relativa alla dirigenza		€. 0,00
		<b>TOTALE</b>		€. 103.270,06
		Riduzione ai sensi dell'art 9, comma 2/bis del D.L. 78 del 31/05/2010		€. 13.321,83
		Riduzione ai sensi dell'art 1, comma 236 della Legge 208/2016 (103.270,06-13.321,83)*5,83%		€. 5.243,99
		<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		€. 84.704,24
<b>IMPORTI DA SOTTRARRE</b>				
Art.17 c.2 lett.c)		Fondo per le progressioni orizzontali		€. - 47.818,52
Art. 33 c.4 lett.b)		Parziale finanziamento Indennità di Comparto		€. - 25.046,76
		<b>TOT. RISORSE STABILI DISPONIBILI</b>		€.11.838,96

**3. DI DARE ATTO** che le su indicate somme, inerenti la progressione economica orizzontale e l'indennità di comparto gravante sul fondo 2016 sono state oggetto di ricalcolo da parte di questo ufficio finanziario sulla base dei pensionamenti avvenuti e di quelli alla data del 31.12.2016;

**4. DI DARE ATTO**, inoltre, che gli atti a base di calcolo , ai fini della rideterminazione della progressione economica e dalla indennità di comparto sono costituiti da: Determinazione 1° Settore, n.42 del 29.3.2002 - Determinazione 1° Settore n, 58 del 14.6.2002;

**5. DI DARE ATTO** che la parte **VARIABILE** del Fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, per l'anno 2016 viene determinato secondo il prospetto che segue:



**Tabella B**

**FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI**

ART.	CCNL	RIFERIMENTO	RISORSE
	1/04/1999	Disposizione di legge per incentivi ea categorie specifiche ( merloni, art 208 C.d.S., ICI etc ) comprende risorse art 4 comma 3 e 4 CCNL 05/10/2001	€. 0,00
Art. 17 comma 5	1/04/1999	Risorse da art 14 - lavoro straordinario	€. 0,00
ART.15 c. 1 lett. d	1/04/1999	Risorse 1997 per progetti finalizzati nella CCIAA	€. 0,00
ART.15 c. 2	1/04/1999	In contrattazione integrativa - importo massimo 1,2% monte salari 1997	€ 11.098,32
ART.15 c.1 lett.K	1/04/1999	Risorse aggiuntive limitatamente agli effetti derivanti dall'ampliamento dei servizi e di nuove attività non correlate all'aumento delle dotazioni organiche : - Incentivo Tecnico L.n.109/1994 art.18 - Incentivo I.C.I. D.L.vo 446/1997 - Attuazione direttiva 2004/38/CE Euro 523,37	€. 17.000,00
Art.15 c 1 lett.m	14/9/2000	Rimborso spese notificazione atti	€. 0,00
Art.13	L.R 17/90	Fondo per l'efficienza servizi di polizia municipale, Sulla base del contributo erogato dalla Regione	€ 14.703,53
		Riduzione ai sensi dell'art 1, comma 236 della Legge 208/2016: (11.098,32*5,83%)	€ 647,53
		<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 42.801,85</b>

1. di dare atto che le risorse disponibili stabiliti ad eccezione dell'art. 15 c.1 lett. K, come sopra determinate sono al netto degli oneri riflessi ed Irap a carico dell'ente.
2. la spesa relativa alle risorse decentrate stabili a destinazione vincolata per P.E.O., indennità di comparto e riclassificazione del personale, oneri ed IRAP compresi, grava alle varie funzioni, servizi, interventi e capitoli ove i dipendenti risultano assegnati, mentre la spesa relativa alle risorse stabili disponibili pari a complessivi euro **€ 11.838,96** più oneri ed Irap compresi, trovano imputazione nell'apposita voce del redigendo bilancio.
3. Di dare atto che le risorse decentrate variabili sono così quantificate:
  - a) integrazione di cui all'art.15, comma 2 del C.C.N.L. 01/04/1999 nella misura dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art.15;
  - b) che le altre somme previste, sono subordinate alla verifica delle condizioni di cui alla lettera k art. 15 c. 1 e dell'art. 13 l.r. 17/90;
  - c) di fare salva comunque la verifica della predetta costituzione, alla luce di novità legislative e circolari interpretative successive.

4. Di trasmettere copia della presente al Revisore dei Conti.
5. Di trasmettere copia della presente determinazione alla RSU e alle OO.SS. ai sensi dell'art. 7 comma 2 del CCNL 1/4/1999.



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**Dott. Carlo Greco**